

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-714	del 27/09/2016
Oggetto	Sezione Provinciale di Rimini. Applicazione Direttiva in materia di divieto di fumare (L. 11.11.1975 n° 584 e Art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n. 3). Modifica della Determinazione dirigenziale n. 317 del 15/04/2016 per l'estensione del divieto di fumo anche alle "Sigarette elettroniche".	
Proposta	n. PDTD-2016-729	del 27/09/2016
Struttura adottante	Sezione Di Rimini	
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro	
Struttura proponente	Sezione Di Rimini	
Dirigente proponente	Dott. Stambazzi Mauro	
Responsabile del procedimento	Sbaraglia Lucio	

Questo giorno 27 (ventisette) settembre 2016 presso la sede di Via Settembrini, 17/D in Rimini, il Direttore della Sezione Di Rimini, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Sezione Provinciale di Rimini. Applicazione Direttiva in materia di divieto di fumare (L. 11.11.1975 n° 584 e Art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n. 3). Modifica della Determinazione dirigenziale n. 317 del 15/04/2016 per l'estensione del divieto di fumo anche alle "Sigarette elettroniche".**

**RICHIAMATE:**

- la L. 11 novembre 1975 n. 584 concernente "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici", la quale prevede tra l'altro che le amministrazioni pubbliche esercitino i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo;

**VISTO:**

- la L. 16 gennaio 2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione", ed in particolare l'art. 51 ai sensi del quale è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti agli utenti o al pubblico, e di quelli riservati ai fumatori attrezzati secondo le specifiche tecniche previste dalla normativa d'attuazione;
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- l'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 in attuazione del richiamato art. 51 della Legge n. 3/2003;
- la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, recante "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge n. 3/2003 sulla "Tutela della salute dei non fumatori";
- l'art. 1 comma 189 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale, modificando l'art. 51 comma 7 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, ha maggiorato le sanzioni amministrative relative al divieto di fumare;
- Il DLgs 12.1.2016 n° 6 che reca disposizioni per la tutela della salute dei minori avverso il consumo di tabacco;
- la risposta del 24.10.2013 ad uno specifico quesito della Commissione per gli Interpelli (istituita ai sensi dell'Art. 12 del DLgs 81/2008 presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per fornire risposte, con valore giuridico, a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro) nella quale viene ribadito come necessario tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi del fumo passivo derivante da "sigarette elettroniche";
- La Circolare del Min. Salute del 4.2.2016 recante indicazioni interpretative e attuative del predetto

DLgs 6/2016 che, inoltre, richiama le precedenti norme in materia di divieto di fumare;

VISTO INOLTRE:

- il D.Lgs. n. 626/1994, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 4 il quale impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

RICHIAMATA INFINE:

- la D.D.G. di Arpa Emilia-Romagna n. 1 del 10 gennaio 2005 recante – Nuove Disposizioni in materia di divieto di fumare;

CONSIDERATO:

- che la L. 11 novembre 1975 n. 584 all'Art. 7 dispone, a seguito della modificazione introdotta dall'art. 52 comma 20 della L. 28 dicembre 2001 n° 448, che i trasgressori alle disposizioni relative al divieto di fumare in determinati locali siano soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00 (sanzione raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dieci anni);

RILEVATO:

- che la L. 11 novembre 1975 n. 584 stabilisce altresì che i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumare dovranno garantire che siano esposti in posizione visibile cartelli riproducenti la norma recante l'indicazione del divieto di fumare, nonché la sanzione comminata ai trasgressori;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la D.D.G. n° 1 del 22/01/02 attribuisce ai Direttori delle Sezioni Provinciali il compito di adottare le opportune misure organizzative connesse all'osservanza delle prescrizioni previste nella predetta Delibera;

- che ai sensi della suddetta Delibera spetta ai Direttori di Sezione di individuare, con proprio atto formale, i dipendenti che svolgono le funzioni di "Agente accertatore", nonché di provvedere all'apposizione di cartelli con l'indicazione delle norme recanti il divieto di fumare e la sanzione amministrativa comminata ai trasgressori;

PREMESSO:

- che il fumo di tabacco, sia attivo che passivo, come risulta dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare;

- che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituiscono pertanto obiettivi prioritari delle politiche sanitarie nazionali ed internazionali;

- che secondo le recenti classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è considerata un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nanometriche - cioè quasi infinitesimali- di cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.);
- che anche con un uso moderato e con uso di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana (s'intende ovviamente di nicotina) accettabile prevista dall'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare;
- che non sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da parte del particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l'uso della sigaretta elettronica e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo passivo) anche dai non fumatori.

PREMESSO INOLTRE:

- che la pratica del fumo negli ambienti di lavoro può altresì determinare lo sviluppo di incendi, o il verificarsi di altri incidenti, ciò anche in considerazione della infiammabilità e/o pericolosità dei materiali e delle sostanze utilizzate o depositate in particolare nei locali del Laboratorio Tematico e, comunque, all'interno della Sezione Arpae di Rimini;

CONSIDERATO:

- che in base alle disposizioni contenute nell'art. 51 della L. n. 3/2003 il divieto di fumo nei locali chiusi deve intendersi ora come regola generale, e pertanto la realizzazione di aree per fumatori nei luoghi di lavoro non rappresenta un obbligo bensì una facoltà che può essere esercitata o meno in relazione alla possibilità e/o opportunità di attrezzare determinati locali con le caratteristiche tecniche previste dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003;

RITENUTO PERTANTO:

- di estendere, in applicazione delle citate disposizioni legislative, il divieto di fumo di tabacco e della "sigaretta elettronica" presso tutti gli spazi chiusi della sede della Sezione Provinciale Arpae di Rimini;

di precisare che detta estensione:

- a) assicura a tutti i dipendenti (fumatori inclusi) un maggior beneficio in termini di salute e sicurezza, ciò anche in applicazione di un principio di prevenzione al quale un Ente come Arpae non può che essere particolarmente sensibile;
- b) non costringe l'Agenzia a destinare risorse finanziarie per realizzare spazi e mantenere zone attrezzate per i fumatori (circostanza questa non trascurabile in una situazione di generale contrazione delle risorse economiche a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche);
- c) non comporta la necessità di comprimere ulteriormente gli spazi esistenti per ricavare zone destinate esclusivamente al fumo;

RITENUTO INOLTRE

- che è necessario ricordare come il Divieto di fumare ricomprende anche le autovetture di servizio, a norma della lett. a, C.1, Art. 1 della L.584/1975;
- di individuare il collaboratore dott. Lucio Sbaraglia per lo svolgimento della funzione di "agente accertatore" relativamente alla sede della Sezione di Arpae Rimini;
- di esporre nei locali della sede e nelle autovetture della Sezione Provinciale Arpae di Rimini adeguati cartelli con l'indicazione del divieto di fumare sia tabacco che "sigarette elettroniche";

**SU PROPOSTA:**

- del Dott. Mauro Stambazzi, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente determinazione;

**DATO ATTO:**

- che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n 241 il Dr. Sbaraglia Lucio Responsabile Staff Coordinamento Attività Tecniche Direzionali

**DETERMINA**

1. di estendere, per le ragioni di diritto e le motivazioni di fatto riportate nel presente provvedimento, il divieto di fumo di tabacco e della "sigaretta elettronica" in tutti gli spazi chiusi della sede della Sezione e all'interno di tutte le autovetture di Arpae Rimini ;
2. di non prevedere aree riservate ai fumatori negli ambienti confinati della sede della Sezione Arpae di Rimini;
3. di individuare il collaboratore dott. Lucio Sbaraglia per lo svolgimento della funzione di "agente accertatore" relativamente alla sede della Sezione di Arpae Rimini;
4. di garantire, in modo idoneo, nella sede della Sezione e all'interno delle autovetture di Arpae Rimini l'esposizione di cartelli con l'indicazione del divieto di fumare nonché la sanzione amministrativa comminata ai trasgressori;
5. di confermare che le nuove sanzioni amministrative relative al divieto di fumare nei locali chiusi sono quelle previste dall'art. 51 comma 7 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 così come maggiorate.

Il Direttore

Dott. Mauro Stambazzi